



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 54 DEL 14.05.2021**

**OGGETTO:**

<b>RICHIESTA DI SOPPRESSIONE DELL'ART. 19 ( ORGANIZZAZIONE E</b>
<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) INSERITO NELLA BOZZA DI</b>
<b>DECRETO" DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA",</b>
<b>CON IL QUALE SI PROPONE DI ABROGARE L'ART. 147 COMMA 2 BIS DEL D.L.gs</b>
<b>152/2006 CHE TUTELA LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO</b>
<b>INTEGRATO DEI COMUNI CHE RIENTRANO NEI REQUISITI DI LEGGE.</b>

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **13,15 e segg.** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la **Prof. Salvatore Di Carlo** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>DI CARLO SALVATORE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>ROMANA GIUSEPPINA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>GRANATA ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>LANZA CALOGERO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>COMELLA ANTONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area III, su direttiva dell'Amministrazione Comunale, propone la presente proposta di deliberazione:

**OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.**

#### **Premesso che**

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere.
- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici.
- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi.
- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.

#### **Considerato che**

- L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti.
- Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione in legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali.

#### **Considerato che:**

- La collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni, la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non rispondenti ai criteri di unità di bacino idrografico non permette la gestione del servizio di che trattasi in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti;

- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;

- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;

- la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proprio allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a *“disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento”*; in particolare ai sensi dell'art. 9 *“Misure per il superamento del Water Service Divide”* della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del “divario” del SII (Water Service Divide);

- appare significativo osservare come il provvedimento di semplificazione previsto attraverso il proposto art.19 della bozza di decreto *“Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”*, mira a colpire una realtà di dimensioni molto modeste e sicuramente estremamente residuali rispetto all'intero S.I.I., che viene giustamente censurato là dove se ne ha una inattiva e non adeguata applicazione in alcune aree del Paese; l'accanimento, che emerge anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite a detto proposto articolo, appare guidato più da una logica semplicistica di mera enucleazione di un punto della norma facile da cancellare piuttosto che da una vera logica strutturata di intervento come invece giustamente emerge nella  *riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati* del PNRR che opportunamente riporta che *“Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (waterservice divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”*, incentrando l'attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

- la norma che con l'art.19 si intende cancellare opera su contesti dove il carico antropico è molto modesto e la capacità di resilienza ambientale è invece molto elevata; tali aree pertanto possono essere intese a tutti gli effetti come aree di pregio da valorizzare attraverso specifiche politiche *ad hoc*, fra le quali sicuramente quelle della gestione di servizi ambientali che trovino una più adeguata conduzione vicina alle peculiarità e fragilità anche storiche e sociali delle comunità ivi residenti, come previsto dall'attuale normativa così come integrata dalla specifica regolazione ARERA. Infatti mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

- la norma azzerava di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all'adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L'art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;

- permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una diversa forma di gestione sarebbe di nocimento per la popolazione dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";

Preso atto della bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015 la quale: "invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE e a prestiti a lungo termini a tassi d'interesse agevolati..." e "ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati";

Ritenuto opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

Considerato che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

-Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

-Visto il TUEL;


-Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE

di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email [segreteria.ministro@minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@minambiente.it) ;

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Pietro Monteleone



Il Sindaco  
Prof. Salvatore Di Carlo



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000

Esaminata la superiore proposta

**Esprime**


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**

Caltavuturo li 14/05/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.**

**Ing. Santina Maria Franca Meli**

**Geol. Maria Rosaria Conoscenti**



## SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14.05.2021

Si dà atto che la Giunta è stata svolta in presenza presso la sede comunale e che l'Assessore Lanza vi ha preso parte in videoconferenza in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n. 7 del 07 aprile 2021; pertanto la seduta si considera tenuta in sede.

Il Sindaco passa la parola all'assessore Granata, che illustra come di seguito.

**L'ASSESSORE GRANATA:** *l'Amministrazione fin dal suo insediamento ha sostenuto in tutti i consessi il proprio sostegno non soltanto formale ma anche sostanziale rispetto alla gestione pubblica del servizio integrato. In tal senso, insieme agli undici sindaci delle Madonie che hanno aderito al regime di salvaguardia, ci si è prodigati a mantenere, come tuttora, a migliorare la gestione diretta; attraverso l'acquisto e l'installazione dei contatori idrici per un importo di circa Euro 460.000,00 si cerca di migliorare i parametri ARERA, attraverso anche la previsione in bilancio per l'acquisto delle tubazioni per il ripristino di almeno 100 mt. di condotta idrica per un anno, nonché la previsione di Euro 20.000,00 per l'acquisto di un misuratore per ottenere l'autorizzazione ARPA, nonché il sollecito dell'ATI di Palermo per la convocazione della Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto inerente l'adeguamento del depuratore comunale pari a circa Euro 490.000,00. In merito alla delibera in oggetto si sottolinea che l'Amministrazione Comunale ha partecipato alla conferenza del 07.05.2021, alla presenza degli altri 11 Comuni che hanno ricevuto l'autorizzazione al regime di salvaguardia così come predisposto dall'art. 147, co. 2 bis, lett.b) D.Lgs. 152/2006, e che quindi ha dato il proprio assenso alla redazione di un documento unitario da portare all'attenzione del Consiglio comunale e da trasmettere successivamente al M.I.T.E. (Ministero per la Transizione Ecologica). Pertanto, risulta inopportuna la presentazione di una mozione che ricalca in toto il contenuto della proposta elaborata a monte dai dodici comuni in regime di salvaguardia, i cui particolari emergono dalla nota del 13 maggio 2021 prot. 5782.*

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede ad oggetto "Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.";

**VISTA** la nota prot. n. 5782 del 13 maggio 2021 ad oggetto "Predisposizione atto deliberativo munito di pareri- trasmissione allegato da approvare in Giunta e successiva ratifica in Consiglio Comunale- Richiesta soppressione art. 19, con il quale si propone di abrogare l'art. 147, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, che tutela la gestione autonoma del servizio idrico integrato- Gestione pubblica della risorsa idrica", a firma degli assessori Calogero Lanza e Antonio Granata;

**SENTITA** la discussione svoltasi in aula nonché la dichiarazione a verbale dell'Assessore Granata, integralmente condivisa dall'intera Giunta Comunale;

**RILEVATO** che:

la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, allo scopo di superare il c.d. *Water Service Divide* ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a "disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del *Water Service Divide* - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria

applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento”; in particolare ai sensi dell’art. 9 “Misure per il superamento del Water Service Divide” della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall’ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l’ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006;

con l’adozione di tale specifica norma regolatoria ARERA, già in molti casi avviata nonostante l’emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del “divario” del SII (*Water Service Divide*);

**DATO ATTO** che:

è in itinere la presentazione da parte del Governo nazionale del decreto legge ad oggetto “Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”;

l’art. 19 della bozza di decreto mira a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (*waterservice divide*) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”, incentrando l’attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

tale norma non appare condivisibile in quanto non si cura delle realtà locali più modeste e non tiene conto del fatto che mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

la suddetta norma azzerava di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all’adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l’introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L’art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;

**CONSIDERATO** che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell’art. 19 inserito nella bozza di decreto “Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”, si torna ad ipotizzare l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l’esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

**CONSIDERATO** inoltre che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

**RITENUTO** pertanto che:

permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

una diversa forma di gestione sarebbe di nocumento per le popolazioni dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;



i Comuni che gestiscono in via diretta il servizio idrico rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai “comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.”; l'art. 19 della bozza di decreto legge in argomento abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015, che si esprime in coerenza alla necessità di garantire la gestione diretta del servizio idrico nella considerazione che *che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati*”;

**RITENUTO** quindi opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

**VISTI** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica ;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

**VISTA** la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** lo Statuto comunale

**TUTTO** ciò premesso

**TUTTO** ciò premesso

Con votazione palese ed unanime (presenti n. 5, votanti n. 5, voti favorevoli n. 5);

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

**DI CHIEDERE** la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente;

**DI INOLTARE** la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email [segreteria.ministro@minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@minambiente.it) ;

**DI SOTTOPORRE** apposita proposta di deliberazione, in coerenza con quella esaminata dalla Giunta in data odierna, al Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni;

**DI ESPRIMERE** direttiva all'Area Tecnica e all'Area Amministrativa affinché sia immediatamente predisposta proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale al fine di condividere l'azione di protesta avverso l'art. 19 del D.L. MITE del 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 e conseguentemente la gestione diretta del servizio idrico integrato, e sia contestualmente trasmessa la proposta di deliberazione di che trattasi alla Presidenza del Consiglio Comunale per la convocazione del Consiglio nel più breve termine possibile.

**Indi,**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione alla presente;  
**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;  
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

**DELIBERA**

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



## Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n° 5789 del 13 MAG 2021

Al Segretario Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco Sede  
Al Responsabile dell'Area AA.GG. Dott.ssa Calogera Castellana Sede  
E p.c. Al Presidente del Consiglio Avv. Elio Francesco Falcone Sede  
Al Sindaco Prof. Di Carlo Salvatore Sede

Oggetto	Predisposizione atto deliberativo munito di pareri -Trasmissione allegato da approvare in Giunta e successiva ratifica in Consiglio Comunale – RICHIESTA SOPPRESSIONE ART. 19, CON IL QUALE SI PROPONE DI ABROGARE L'ART. 147 COMMA 2 DEL D.LGS 152/2006, CHE TUTELA LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE PUBBLICA DELLA RISORSA IDRICA.
---------	---

Premesso che è in fase di approvazione il DL sulla transizione ecologica, in particolare l'art. 19 prevede l'abolizione dell'art. 147 comma 2 bis lett b) del D.Lgs. 152/2006;

Che l'art. 147 comma 2 bis lett b) del D.Lgs. 152/2006 prevede la gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma, il cosiddetto regime di salvaguardia (gestione pubblica dell'acqua);

Vista la Deliberazione dell'ATI del Giugno 2020, con la quale il Comune di Caltavuturo insieme ad altri 11 Comuni del comprensorio Madonita ha ottenuto il riconoscimento del regime di salvaguardia relativamente al servizio idrico integrato;

Che in data 7 Maggio si è tenuta una videoconferenza promossa dalla SO.SVI.MA. avente ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato – DL transizione ecologica e potenziale abrogazione della lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D.Lgs 152/2006;

Ritenuto utile richiamare l'intervento dell'Assessore del Comune di Caltavuturo Antonio Granata, il quale in quel consesso ha dato pieno sostegno a tutte le iniziative idonee a mantenere la GESTIONE PUBBLICA DELL'ACQUA, NONCHÉ A MANTENERE IL REGIME DI SALVAGUARDIA;

Che al termine della riunione le Istituzioni dei 12 Comuni, compresa quella del Comune di Caltavuturo, hanno deciso di redigere un documento da approvare dapprima in Giunta e successivamente ratificarlo in Consiglio Comunale per richiedere la soppressione dell'art. 19 inserito nella bozza del Decreto, con il quale si propone di abrogare l'art.147 comma 2 bis lett b) del D.Lgs 152/2006, tutelante la gestione del S.I.I;

Che inoltre si è deciso di convocare rispettivamente una riunione con l'ATI Palermo e una con l'AMAP;

Richiamato il documento inoltrato da SO.SVI.MA. inerente la richiesta di soppressione dell'art.19, Deliberazione da approvare e successivamente trasmettere al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani;

Che in data 12 Maggio 2021 prot. gen. n°5748 è stata inoltrata giusta Mozione da parte del Gruppo UDP Caltavuturo 2020 relativamente all'argomento in oggetto;

Prendere atto che la mozione è stata interamente COPIATA, riportando il testo per intero presente nel documento trasmesso da SO.SVI.MA., redatto su indicazione e decisione delle 12 Istituzioni Pubbliche presenti alla conferenza del 7 Maggio 2021;

Che per correttezza, senso delle Istituzioni e onestà intellettuale, si rileva che la mozione del gruppo UDP riporta una integrazione relativamente al richiamo della Delibera di C.C. Comune di Caltavuturo n°27 del 20.05.2016, dallo scrivente a suo tempo in tutte le note dispositive menzionata, nonché l'aggiunta di un comma: "Ritenuto.....novembre 2019 e Giugno 2020" anche in quest'ultimo caso, appena su indicata la Delibera dell'ATI Palermo in cui viene riconosciuto il Regime di salvaguardia;

Alla luce delle premesse suddette, si chiede alle SS.VV. ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, di far predisporre l'atto deliberativo di cui in oggetto, munito dei relativi pareri.

Successivamente il Sindaco è onorato di convocare entro questa settimana giusta Giunta Municipale per l'approvazione della Delibera.


Subito dopo l'approvazione in Giunta si trasmetta il tutto agli uffici e al Presidente del Consiglio del Comune di Caltavuturo per la convocazione del Consiglio Comunale per la ratifica della Delibera di G.M.

Cordialmente

Caltavuturo, LI 13.05.2021


L'Assessore alle AA.PP

Calogero Giuseppe Lanza



L'Assessore al Bilancio

Antonio Granata



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**L'ASSESSORE ANZIANO**                      **IL PRESIDENTE**                      **IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Sig. Calogero Giuseppe Lanza   F.to Prof. Salvatore Di Carlo   F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

---

---

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li 20 MAG. 2021



### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14.05.2021**

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo **14.05.2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub. ).

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco